



# COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

## Deliberazione della Giunta Comunale

*Con Immediata Esecuzione*

**COPIA**

**N. 79 del registro**

**Data 26 settembre 2017**

**Oggetto:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.

---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 18:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

## La Giunta Comunale

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che sostituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “decreto correttivo”);

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P., (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la relazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.L. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro, e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4 c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione delle possibilità di gestione diretta od esternalizzata dal servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2, del Testo Unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013/2015, abbiano conseguito un fatturato medio no superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costruite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni.

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi in oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** che le prime due partecipate, il Co.In.R.E.S., e la SRR - Società di Regolamentazione dei Rifiuti sono Enti obbligatori per legge, la prima in liquidazione e che pertanto nulla può essere stabilito per loro mentre sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipata GAL Metropoli Est;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato con determina sindacale n. 18 dell'11.05.2015 ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 e integrato con determinazione sindacale n. 8/2016, del quale il presente atto ricognitivo costituisce parte integrante e sostanziale;

**Viste** le linee di indirizzo elaborate dalla Corte dei Conti e pubblicate in data 21 luglio 2017;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** il vigente OREL;

## **Delibera**

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni in quanto per le prime due Co.In.R.E.S ed S.R.R., in forza di legge, e la 3° GAL Metropoli Est per le motivazioni espresse nella relazione allegata;
3. Di dare mandato alla SRR Palermo Provincia Ovest, di dismettere la società partecipata Belice Ambiente s.r.l., in quanto non risulta che svolga alcuna attività.
4. Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per la relativa approvazione;
5. Di dare atto che dopo l'approvazione del Consiglio Comunale l'esito della ricognizione sarà comunicato a tutte le società partecipate e sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e, s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, del Decreto correttivo;
6. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 25.09.2017

**Il Responsabile dell'Area 2**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 25.09.2017

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Letto, approvato e sottoscritto.-

**IL SINDACO**

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to: avv. Elisabetta Ferraro

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 26.09.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale, li 27.09.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 27.09.2017 al 12.10.2017**

**nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"**

**Defissa il 13.10.2017**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 27.09.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**